

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2389

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASINATO, TREMATERRA, FAVARO,
GRILLOTTI, CHIRILLI, FERRARA, LAURO, ARCHIUTTI,
OGNIBENE, TAROLLI e BERGAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2003

Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche proposte alla disciplina dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sono volte a realizzare:

a) effettiva liberalizzazione del settore, ponendo sullo stesso piano concorrenziale l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e gli operatori creditizi ed assicurativi e ciò al fine di garantire ai dipendenti pubblici la concreta attuazione delle provvidenze indipendentemente dai vincoli di bilancio dell'istituto pubblico;

b) estendere anche ai dipendenti privati la disciplina della cessione del quinto dello stipendio, realizzando una sostanziale parificazione tra pubblico e privato ed eliminando un possibile motivo di attrito tra dette categorie di dipendenti;

c) favorire ed incrementare il credito al consumo in armonia con gli indirizzi del Governo, volti ad incrementare i consumi delle famiglie;

d) consentire all'erario dello Stato di incrementare i propri introiti attraverso l'aumento del gettito derivante dall'aumento del volume del credito e delle assicurazioni, connesso alla liberalizzazione ed alla estensione del credito contro cessione del quinto dello stipendio;

e) incremento delle forze lavoro nel settore assicurativo e creditizio.

La fase economica che attualmente sta attraversando il Paese è caratterizzata da un basso indice di crescita, tra le cui componenti può essere annoverato un non idoneo livello dei consumi.

Il Governo sta affrontando con decisione la questione, essenzialmente attraverso interventi in materia fiscale, volti a ridurre la pressione fiscale e rendere pertanto disponi-

bili maggiori risorse da destinare ai consumi da parte delle famiglie.

La manovra fin qui attuata con la legge finanziaria 2003 e la radicale riforma fiscale in discussione in Parlamento non può tuttavia prescindere dai vincoli di bilancio della finanza pubblica, imposti dall'appartenenza dell'Italia all'area dell'euro.

Peraltro la tradizionale manovra sul livello dei tassi d'interessi è nella competenza della Banca centrale europea, al di fuori pertanto delle disponibilità delle Autorità italiane.

Uno strumento che potrebbe contribuire allo sviluppo dei consumi è quello di favorire l'accesso da parte delle famiglie al credito al consumo.

A tal proposito occorre evidenziare che tra i Paesi ad economia avanzata, l'Italia si pone agli ultimi posti nella diffusione ed utilizzazione degli strumenti innovativi di pagamento (carta di credito, moneta elettronica, eccetera) che sono invece nelle altre realtà i principali strumenti utilizzati per i consumi.

Contro tale scarsa propensione all'utilizzo dei nuovi mezzi di pagamento, vi è un pressoché totale utilizzo da parte dei dipendenti pubblici del tradizionale strumento del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In effetti circa il 90 per cento dei 4.000.000 di dipendenti pubblici ricorre senza soluzione di continuità a detto strumento di credito.

Con le modifiche e gli aggiornamenti proposti al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si intende estendere siffatta forma di finanziamento ai circa 20.000.000 di dipendenti privati e liberalizzare nella sostanza il settore, ponendo sullo stesso piano concorrenziale l'INPDAP e gli operatori creditizi ed assicurativi.

L'accesso ai finanziamenti dei circa 20.000.000 di dipendenti privati potrebbe rappresentare un importante volano alla crescita dei consumi, con i conseguenti benefici effetti sul sistema produttivo, sia sotto il profilo economico che occupazionale, senza sottrarre i benefici che ne potrebbe trarre il sistema creditizio ed assicurativo italiano con un incremento non irrilevante delle forze lavoro ivi operanti.

In definitiva con le modifiche proposte si intendono perseguire i seguenti fini:

a) uniformare le provvidenze sin qui riservate ai dipendenti pubblici anche al settore privato, estendendo la disciplina dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio ai dipendenti privati. Tale modifica non solo non determinerebbe alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, ma anzi ne incrementerebbe le entrate attraverso l'aumento del gettito fiscale dovuto dagli enti erogatori e dalle compagnie di assicurazione in relazione al notevole allargamento del mercato;

b) mantenere le provvidenze in atto per quei dipendenti già pubblici e divenuti, o prossimi a divenire, privati a seguito del processo di privatizzazione in atto, senza l'insorgenza di problematiche giuridiche di transizione;

c) completare la liberalizzazione del settore e superare i limiti oggi esistenti a causa delle disponibilità dell'INPDAP non in grado di soddisfare fino ad ora la richiesta creditizia ed assicurativa al solo settore del pubblico impiego;

d) fornire un contributo al rasserenamento dello scontro sociale in atto attraverso il soddisfacimento di una esigenza particolar-

mente avvertita dal mondo del lavoro privato, quale è quella di poter disporre di un accesso al credito facilitato, basato esclusivamente sul parametro della retribuzione percepita.

In merito agli aspetti economici della proposta si osserva quanto segue:

a) nel 2001 il mercato dei finanziamenti contro cessione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione è stato di circa 8.000 miliardi di lire pari a euro 4.131.655.000, dei quali circa il 50 per cento erogati dall'INPDAP ed il restante 50 per cento da enti erogatori privati;

b) considerato che al fondo credito dell'Istituto in parola sono iscritti circa 3.383.000 soggetti e che i dipendenti privati sono circa 20.000.000 di soggetti, può essere in via del tutto prudenziale valutato che il mercato di riferimento, a seguito della estensione della normativa in questione al settore privato, possa tranquillamente essere almeno raddoppiato, per un totale di credito erogato di circa euro 10.000.000.000;

c) ferma restando la quota di mercato dell'Inpdap, che peraltro nel 2002, per problemi di carenza di disponibilità del «fondo credito» e per evitare le anticipazioni interne dalle altre gestioni dell'Istituto, ha ridotto lo stanziamento da euro 2.251.000.000 a euro 1.924.676.000 la quota di mercato da coprire da parte del sistema creditizio ed assicurativo privato sarebbe di circa euro 8.000.000.000 con un aumento pertanto rispetto alla situazione attuale di circa euro 4.000.000.000;

d) valutato nel 5 per cento l'utile netto del sistema creditizio pari a circa euro 200.000.000 il maggior gettito fiscale si aggirerebbe a circa euro 10.000.000 al quale va aggiunto quello riveniente dal settore assicurativo pari ad ulteriori euro 10.000.000;

e) in definitiva il modificare la proposta non determinerebbe alcun aggravio sul bilancio dello Stato, ma anzi potrebbe produrre maggiori entrate per complessivi euro 20.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;

b) al titolo III, la rubrica «Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato» è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) all'articolo 54, primo comma, dopo le parole: «a norma del presente» sono inserite le seguenti: «e precedente».

Art. 2.

1. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.